

Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com – p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it.

Cagliari, 23 maggio 2023

Al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

VA@pec.mite.gov.it,

e p.c.

al Commissario per gli Usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana, usicivici.roma@giustiziacert.it,

al Ministro della Cultura, udcm@pec.cultura.gov.it,

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, segreteria.ministro@pec.minambiente.it, segreteria.capogab@pec.minambiente.it, MITE@pec.mite.gov.it,

al Presidente della Regione Lazio, protocollo@regione.lazio.legalmail.it,

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, dg-abap@pec.cultura.gov.it,

al Presidente della Provincia di Viterbo, provinciavt@legalmail.it,

al Dirigente delle Politiche abitative, e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio, territorio@regione.lazio.legalmail.it,

al Dirigente delle Politiche ambientali e del Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, val.amb@regione.lazio.legalmail.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it,

al Dirigente dell'Ufficio V.I.A. della Regione Lazio, <u>ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it</u>,

al Responsabile dell'Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo, provinciavt@legalmail.it,

al Sindaco di Tuscania, protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it,

Oggetto: <u>atto di intervento con "osservazioni" nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di centrale eolica "Parco eolico Tuscania" proposto dalla WPDS. Giuliano s.r.l. nelle località Mandra-Casaletto e San Giuliano, Comuni di Tuscania e di Arlena di Castro (VT). Seguito atti dell'1 ottobre 2020, del 30 settembre 2020 e del 10 novembre 2021 (insieme ad altre Associazioni ambientaliste), del 10 novembre 2021.</u>

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica <u>grigsardegna5@gmail.com</u>; p.e.c. <u>gruppodinterventogiuridico@pec.it</u>),

PREMESSO CHE

- con istanza del 3 agosto 2020 (prot. ricezione n. 61059) è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale(artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto di realizzazione di una centrale eolica denominata"Parco eolico Tuscania", da parte della WPDS. Giuliano s.r.l. (sede legale in Viale Aventino, 102 Roma), in località Mandra-Casalettoe San Giuliano, nei Comuni di Tuscaniae di Arlena di Castro (VT). In seguito a integrazioni documentali è stata effettuata una nuova pubblicazione in data 12 ottobre 2021 (https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/MetadatoDocumento/537405) e una terza pubblicazione in data 9 maggio 2023 (MASE-2023-0069441, in https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7528/10893?Testo=&RaggruppamentoID=229#form-cercaDocumentazione):
- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7528);
- tale progetto rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
- detto progetto è testualmente così descritto: "Il progetto è localizzato nella Regione Lazio ed in particolare nel territorio comunale di **Tuscania**, all'interno del quale ricadono i **16 aerogeneratori da 5,625 MW**, per una **potenza complessiva pari a 90 MW**.
- Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una **Sottostazione Elettrica Utente di trasformazione** nel Comune di **Arlena di Castro** e di una **Sottostazione Elettrica di transito** nel Comune di **Tuscania**, per permettere la connessione alla SE Terna denominata "Tuscania".
- La **produzione annua attesa di energia elettrica** è di **circa 605 GWh** da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale, corrispondenti al consumo medio annuo di circa 216.000 famiglie tipo composte da 4 persone. Le opere da realizzare per il funzionamento del parco eolico sono le seguenti:
- Realizzazione di **fondazioni per gli aerogeneratori e delle piazzole antistanti** necessarie alla costruzione ed esercizio degli aerogeneratori;
- Realizzazione di strade (piste) necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico;
- La **posa di cavidotti interrati MT**, per il collegamento elettrico tra gli aerogeneratori e tra questi e la SSE Costruzione di una Sottostazione Elettrica Utente (SSE) di trasformazione ricadente nel territorio comunale di Arlena di Castro:
- La posa di un cavo AT per la connessione della SSE di trasformazione alla SSE di transito;
- Costruzione di una **Sottostazione Elettrica Utente (SSE) di transito** ricadente nel territorio comunale di Tuscania in prossimità della SE Terna "Tuscania" esistente, necessaria per collegare l'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale:
- La posa di un cavo AT per la connessione della SSE di transito alla SE Terna";
- oltre alle "osservazioni" già introdotte nel procedimento di V.I.A. de quo con atti dell'1 ottobre 2020, del 30 settembre 2020 e del 10 novembre 2021 (insieme alle altre Associazioni ambientaliste Italia Nostra, LIPU-BirdLife Italia, Forum Ambientalista, Amici della Terra, Assotuscania, Altura, Mountain Wilderness), nonché del 10 novembre 2021, integralmente confermate, in seguito al terzo avviso di ripubblicazione citato, si rende necessario introdurre le ulteriori seguenti

OSSERVAZIONI

- la Commissione tecnica VIA/VAS ha chiesto (nota prot. n. 3756 del 30 marzo 2023, in https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7528/10893?Testo=&RaggruppamentoID=131#form-cercaDocumentazione) alla Società proponente integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. affermando esplicitamente: "la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale – VIA E VAS nella seduta plenaria 73/2023 ha ritenuto che, per la regolare conclusione della valutazione del progetto, venga operata la formalizzazione in una relazione di incidenza (VIncA) ovviamente sottoscritta da una professionalità competente, che includa i contenuti già presenti nelle due relazioni e rispetti, nella strutturazione, le disposizioni relative alla specifica materia".

Sembra trattarsi, quindi, della formalizzazione di atti comunque già presenti nella documentazione di cui allo studio di impatto ambientale (S.I.A.), per giunta nello "stato della procedura" (https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7528) è evidenziato che il "Parere CTVIA emesso, in attesa parere MIBACT". Tuttavia, non si può non evidenziare che l'art. 24, comma 4°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. sembra prevedere la possibilità di richiedere integrazioni (e procedere a una conseguente ripubblicazione) per una sola volta. Nel caso di specie dovrebbe provvedersi ad archiviazione;

- in proposito, si ricorda, poi, che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una "fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici.

Detta fascia di rispetto risulta, quindi, nel caso di specie estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area;

- si ribadisce l'interessamento da parte del progetto di **terreni a uso civico**;
- il **progetto di centrale eolica** interessa i **terreni** aventi i seguenti **estremi catastali** (vds. Doc. GE_TSC01_PD_9_1, Relazione paesaggistica, pag. 5):
- "

 Il comune di Tuscania, Fogli Catastali 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,16, 30,31, 33, 42, 43, 44, 48, 55, 59, 60, 70, 76, 77, 78,105,116 e 117;
- ☐ Il comune di Arlena di Castro, Fogli Catastali n.9,10,11, 16 e 19;
- La stazione di utenza ricade in comune di Arlena di Castro nel Fg.19P.lla 623
- La stazione di transizione condivisa ricade in Comune di Tuscania, Fg.105 P.lla 188

La stazione Terna ricade in comune di Tuscania, Foglio 105 p.lla 200";

- la **perizia demaniale** redatta dal perito demaniale dott. agr. Francesco Violani (doc. GE_TSC01_PD_Punto_8-Perizie_demaniali-1) afferma la **natura demaniale civica**, in quanto "oggetto di decisioni definitive dell'autorità giudiziaria, quali il Commissariato, la RegioneLazio ed il Ministero Agricoltura e Foreste (sentenze, transazioni, quotizzazioni, piani dimassima, ecc.) o da verifiche pubblicate e non opposte ai sensi degli articoli n. 30 e n.31 del Regio Decreto 26/febbraio/1928 n. 332" dei seguenti **terreni rientranti nelle aree interessate** dal suddetto **progetto di centrale eolica**:
- * Comune di Tuscania: Foglio 16 part.42, 43, 63, 64; Foglio 60 part.lle 15, 17, 20, 45, 69, 70; Foglio 76 part.lla 7; Foglio 77 part.lle 2, 14, 15, 16, 66, 70; Foglio 78 part.lle 21, 22;
- *Comune di Arlena di Castro: Foglio 9 part.lle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137,138, 139, 140, 141, 142, 147, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164, 166, 167,168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185,186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,

194, 196, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 207,208, 209, 212, 213, 214, 215, 222, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254; **Foglio 10** – part.lle 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 40, 41, 42, 47, 48,49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 71, 99, 100, 101, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115,116, 117, 127, 128, 129, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178; **Foglio 16** – part.lle. 11, 12, 13;

- i diritti di uso civico risalgono a tempo immemorabile, presenti molto probabilmente già in epoca romana, certamente presenti fin dall'alto medioevo: Ccme noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., nel Lazio anche la legge regionale n. 1/1986 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza, vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537).
- I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.);
- i cittadini residenti nei Comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civic i(artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).: ai cittadini titolari dei diritti di uso civico "sono dovuti i danni per la privazione del godimento degli usi" (Commissario usi civici Sardegna, 17 gennaio 1931, causa Villamassargia contro Riva, in Riv. Demani, acque, miniere e usi civici, 1931, p. 242);
- la presenza di ampie aree ricadenti nei demani civici di Tuscania e di Arlena di Castro nel sito di progetto della centrale eolica de quo rende impossibile la realizzazione del medesimo per carenza della titolarità giuridica delle aree stesse e per l'illegittimità della relativa radicale modifica territoriale che renderebbe non fruibili i relativi diritti di uso civico: infatti, il regime giuridico dei demani civici prevede la "perpetua destinazione agro-silvo-pastorale" (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché "l'utilizzazione del demanio civico ... in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo" (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017);
- emergono, poi, numerosi progetti e già esistenti impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, pertanto il progetto in argomento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo le opere già esistenti, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263).
- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera *d*, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

Pertanto,

CHIEDE

allaS.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la definitiva **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto si porta a conoscenza del Commissario per gli Usi Civici e delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)

dott. Stefano Deliperi

Afamo Delipsi